

LA CAPACITÀ DI SPOSARSI
NELLE ALLOCUZIONI DI BENEDETTO XVI
AGLI UDITORI DELLA ROTA ROMANA
(2006-2012)*

GIUSEPPE VERSALDI

ABSTRACT: Dopo aver chiarito il valore giuridico delle Allocuzioni dei Sommi Pontefici agli Uditori della Rota Romana, l'A. sottolinea il filo conduttore che si può cogliere nelle Allocuzioni al Tribunale Apostolico finora tenute da Benedetto XVI dal 2006 al 2012: da un lato, fondare le norme giuridiche concernenti la capacità di contrarre valido matrimonio canonico su una solida base teologica ed antropologica così da sottrarre le medesime norme al rischio di una semplice dimensione formale e positivista; dall'altro, evidenziare il legame tra le stesse norme e l'azione pastorale della Chiesa nel campo della pastorale matrimoniale così da respingere le istanze pseudo-pastorali che potrebbero minare la corretta applicazione della legislazione canonica. L'analisi delle sette Allocuzioni evidenzia il contributo specifico che Benedetto XVI offre nel campo del diritto matrimoniale in continuità con il suo Magistero generale che mira a riportare ad unità le diverse discipline ecclesiastiche.

PAROLE-CHIAVE: Benedetto XVI, Allocuzioni alla Rota Romana, antropologia, normalità, matrimonio canonico.

ABSTRACT: After clarifying the juridic status of the discourses of the Supreme Pontiffs to the Auditors of the Roman Rota, the author emphasizes the common thread that can be grasped in the speeches to the Apostolic Tribunal held by Pope Benedict XVI from 2006 to 2012: on the one hand, to establish the juridic norms relating to the capacity to contract a valid canonical marriage on solid theological and anthropological principles so as to free the same norms from the risk of a simple formal and positivist perspective; on the other hand, to highlight the link between the same norms and the Church's pastoral action in the field of pastoral care for marriage so as to reject the pseudo-pastoral applications that may affect the correct application of canonical legislation. The analysis of the seven discourses highlights the specific contribution that Benedict XVI offers in the field of matrimonial law in keeping with his general Magisterium which is attempting to bring unity to the various ecclesiastical disciplines.

KEYWORDS: Benedict XVI, Discourses to the Roman Rota, Anthropology, Canonical Marriage.

* Relazione in occasione della festività di San Raimondo di Penyafort, patrono della Facoltà di Diritto Canonico della Pontificia Università della Santa Croce, Roma, 9 gennaio 2013.

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Le Allocuzioni di Benedetto XVI. – 3. Diritto canonico e azione pastorale. – 4. Fondamento teologico-antropologico della normativa canonica. – 5. La normale capacità di sposarsi. – 6. L'attuale contesto culturale. – 7. Una latente rivoluzione antropologica. – 8. Per una corretta preparazione al matrimonio. – 9. Conclusione.

1. INTRODUZIONE

PPRIMA di esaminare il contenuto delle Allocuzioni di Papa Benedetto XVI agli Uditori della Rota Romano è utile fare una premessa riguardante il valore giuridico delle medesime Allocuzioni in quanto da ciò derivano conseguenze sostanziali circa le argomentazioni che si andranno facendo. Com'è noto, esistono opinioni diverse tra i canonisti circa questo problema. Il contrasto di maggiore spessore per l'autorevolezza dei protagonisti è quello tra l'opinione del Card. Castillo Lara, il quale sosteneva che le suddette Allocuzioni pontificie avessero la valenza di una interpretazione autentica della legge canonica¹ e l'opinione del Card. Navarrete che, al contrario, sembrava attribuire a tali discorsi del Pontefice “*una funzione dottrinale-direttivo-normativa circa i grandi problemi della giurisprudenza ecclesiale*”,² ritenendo inaccettabile il darne valore formalmente giuridico (mancando sia l'esercizio della potestà legislativa, sia la volontà di una dichiarazione autentica e sia, infine, il riferimento al can.17 concernente il caso di dubbio od oscurità della legge).

La mia opinione si avvicina molto a quella di mons. Llobell,³ esposta nel Convegno dell'aprile scorso presso questa medesima Facoltà, secondo cui, in sintesi, si riconosce che certamente le Allocuzioni pontificie alla Rota Romana appartengono al Magistero ordinario a cui si deve “*un religioso ossequio dell'intelletto e della volontà*”, ma che, per quanto riguarda la loro valenza giuridica in senso formale bisogna distinguere all'interno dei suddetti interventi pontifici i diversi generi di discorso: se si tratta di esplicitazione di materia riguardante il diritto divino, la dichiarazione magisteriale non ha bisogno di un passaggio formale ulteriore per avere valenza giuridica in quanto il diritto divino ha valore giuridico in se stesso; se, invece, si tratta di materia non di diritto divino, allora gli interventi del Magistero attraverso le Allocuzioni, pur non avendo valore di legge in senso formale, rientrano negli strumenti

¹ “... valor ac vis ad sensum germanum canonum detegendum iuxta consuetas interpretationis normas aestimandi sunt” in *Codex Iuris canonici fontium annotatione et indice analytico-alphabetico auctus*, 1989, Praesentatio, p. XII.

² *Le Allocuzioni dei Sommi Pontefici alla Rota Romana (1939-2003)*, 2004, Introduzione, p. 15.

³ Llobell J. *Sulla valenza giuridica dei Discorsi del Romano Pontefice al Tribunale Apostolico della Rota Romana*, «Ius Ecclesiae», 17 (2005), pp. 547-564.

opportuni o necessari per rendere efficace nella pratica le norme suddette secondo le categorie dell'interpretazione o integrazione della legge (cann. 16, 17, e 19). Se ho ben inteso, il prof. Llobell mantiene una posizione intermedia tra i due Autori citati, ma in sostanza attribuisce comunque un valore cogente in senso non solo morale, bensì anche giuridico, alle Allocuzioni dei Papi alla Rota Romana.

Concordando con tale posizione, aggiungo che è proprio dalla corretta analisi dei diversi generi contenuti nelle citate Allocuzioni che discende il criterio di attribuzione del valore giuridico degli interventi pontifici. Mi esprimo meglio con un esempio che entra direttamente nel merito anche del tema della (in)capacità di prestare valido consenso matrimoniale: è evidente che, ad esempio, quando Papa Giovanni Paolo II, nella sua Allocuzione del 1987⁴ ricorda gli elementi essenziali dell'antropologia cristiana, fa un discorso che appartiene genericamente alla sua funzione petrina ed ha valore giuridico indiretto in quanto conferma materia di fede vincolante in sé (diritto divino); ma quando specifica che “ *una vera incapacità è ipotizzabile solo in presenza di una seria forma di anomalia che, comunque si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente le capacità di intendere e/o volere del contraente*” (n. 7), allora è evidente, a mio giudizio, che intende dare una *norma interpretativa* del can. 1095 che ha una valenza direttamente e formalmente giuridica in forza del suo potere legislativo. In conclusione, sia nell'uno come nell'altro caso, ritengo che in pratica sia difficile per un giudice sottrarsi alla forza cogente dell'intervento pontificio espresso nelle Allocuzioni alla Rota Romana solo perché vi è una differenza formale del genere usato dal Papa per esercitare il suo ministero petrino.

2. LE ALLOCUZIONI DI BENEDETTO XVI

Venendo ora al merito del tema di questa mia conversazione, possiamo scoprire la trama logica delle sette Allocuzioni finora tenute da Benedetto XVI agli Uditori della Rota Romana nel seguente schema: porre le norme giuridiche concernenti la capacità di contrarre valido matrimonio canonico in un contesto che, da un lato, ne evidenzia i fondamenti teologici ed antropologici e, dall'altro, connetta l'intervento giuridico-giudiziale con l'azione generale della Chiesa finalizzata alla salvezza delle anime. In questo modo il S. Padre manifesta non solo la sua solida e completa visione dottrinale, ma si preoccupa di correggere numerose tendenze ad una interpretazione superficiale e parziale della scienza giuridica sganciata dal contesto delle altre scienze sacre e piegata a strumentalizzazioni pseudo-pastorali.

⁴ AAS, 79, (1987), 1453-1459.

3. DIRITTO CANONICO E AZIONE PASTORALE

Quest'ultima preoccupazione si evidenzia fin dal suo primo discorso del 28 gennaio 2006⁵ in cui, cogliendo l'attualità della conclusione del Sinodo sul tema dell'Eucaristia e della pubblicazione dell'Istruzione *Dignitas connubii*⁶ affrontava la questione di una apparente contrapposizione tra i due eventi: "Da una parte, parrebbe che i Padri sinodali abbiano invitato i tribunali ecclesiastici ad adoperarsi finché i fedeli non canonicamente sposati possano al più presto regolarizzare la loro situazione matrimoniale e riaccostarsi al banchetto eucaristico. Dall'altra parte, invece, la legislazione canonica e la recente Istruzione sembrerebbero porre dei limiti a tale spinta pastorale (...) Dietro a questa impostazione si cela una pretesa contrapposizione tra diritto e pastorale in genere". La soluzione di questa apparente antinomia sta, secondo il Papa, nel considerare come punto di incontro tra finalità pastorale e prescrizioni giuridiche l'amore per la verità. Così il processo canonico di nullità del matrimonio non è altro che "uno strumento per accertare la verità sul vincolo coniugale". Uno strumento, quindi, per favorire l'azione pastorale, purché questa sia intesa nel suo genuino significato di azione volta alla salvezza delle anime, che non può prescindere dalla verità a meno di ridursi a compiacimento dei richiedenti e omologazione della dominante cultura relativistica. Infatti, come osserva il Papa, "può avvenire che la carità pastorale sia a volte contaminata da atteggiamenti compiacenti verso le persone. Questi atteggiamenti possono sembrare pastorali, ma in realtà non rispondono al bene delle persone e della stessa comunità ecclesiale: evitando il confronto con la verità che salva, essi possono addirittura risultare controproducenti rispetto all'incontro salvifico di ognuno con Cristo". È interessante ed edificante per gli operatori della giustizia ecclesiastica questa stretta e diretta connessione tra il processo canonico, inteso come strumento di accertamento della verità della condizione degli sposi, e l'azione salvifica della Chiesa: il Papa parla di "incontro salvifico con Cristo" che passa anche attraverso i tribunali ecclesiastici!

Benedetto XVI ritorna sul rapporto tra l'amministrazione della giustizia e l'azione pastorale in altre due successive Allocuzioni del 28 gennaio 2010 e del 22 gennaio 2011. Nel 2010⁷ il Papa, rifacendosi alla sua enciclica *Caritas in veritate*,⁸ disegna il circolo virtuoso tra giustizia, carità e verità, applicandolo anche ai processi di nullità matrimoniale. Ancora una volta denuncia una "diffusa e radicata tendenza, anche se non sempre manifesta, che porta a contrapporre la giustizia alla carità, quasi che l'una escluda l'altra" che si traduce nell'idea "che la carità pastorale potrebbe giustificare ogni passo verso la dichiara-

⁵ AAS, 98 (2006), pp.135-138.

⁶ Istruzione *Dignitas connubii*, del 25 Gennaio 2005.

⁷ AAS, 102 (2010), pp. 110-114.

⁸ *Caritas in veritate*, 29 giugno 2009, L.E.V., 2009.

zione della nullità del vincolo matrimoniale per venire incontro alle persone che si trovano in situazione matrimoniale irregolare”. Il Papa per correggere questa perdurante tendenza riafferma da un lato che compito del giudice deve rimanere quello di amministrare la giustizia come virtù seguendo le norme del Diritto canonico, ma, dall’altro lato, ricorda che lo stesso Diritto canonico non è “un mero strumento tecnico al servizio di qualsiasi interesse soggettivo, anche non fondato sulla verità”, ma deve essere sempre considerato “nel suo rapporto essenziale con la giustizia, nella consapevolezza che nella Chiesa l’attività giuridica ha come fine la salvezza delle anime”. Per svolgere questo compito per il giudice, rammenta il Papa, è necessario “un alto esercizio delle virtù umane e cristiane, in particolare della prudenza e della giustizia, ma anche della fermezza. Quest’ultima diventa più rilevante quando l’ingiustizia appare la via più facile da seguire, in quanto implica accondiscendenza ai desideri e alle aspettative delle parti, oppure ai condizionamenti dell’ambiente sociale”. Giustizia e verità devono poi integrarsi con la carità, che è virtù da osservarsi anche da parte di chi amministra la giustizia. Benedetto XVI concretizza questa relazione affermando: “Di conseguenza, l’approccio alle persone, pur avendo una sua specifica modalità legata al processo, deve calarsi nel caso concreto per facilitare alle parti, mediante la delicatezza e la sollecitudine, il contatto con il competente tribunale”. È interessante notare la circolarità del rapporto tra giustizia e carità che Benedetto XVI evidenzia ricordando quanto scriveva nella sua enciclica *Caritas in veritate*: “L’amore – caritas – è una forza straordinaria, che spinge le persone ad impegnarsi con coraggio e generosità nel campo della giustizia e della pace” (n.1). Dunque, la giustizia assicura la verità, che deve essere perseguita con carità che spinge all’impegno per la giustizia.

Nella Allocuzione del 2011⁹ Benedetto XVI affronta il rapporto tra processi matrimoniali e azione pastorale da un punto di vista più pratico, ma sempre nell’ottica del superamento della supposta contrapposizione tra i due campi dell’azione della Chiesa. Il Papa si riferisce in particolare alla fase di preparazione al matrimonio, dunque precedente all’azione giudiziaria, in cui pure sono da tener presenti alcuni aspetti giuridici (inerenti all’esame degli sposi, le pubblicazioni matrimoniali e le altre investigazioni prematrimoniali) che, secondo le parole stesse del Papa, occupano spesso “un posto assai modesto, se non insignificante, in quanto si tende a pensare che i futuri sposi abbiano un interesse molto ridotto per problematiche riservate agli specialisti” quasi che fossero “adempimenti di natura esclusivamente formale”. Il Papa, al contrario, sottolinea l’importanza che tali adempimenti rivestono come prevenzione delle nullità matrimoniali in quanto sono strumenti volti pure essi all’accertamento della verità circa le intenzioni e la comprensione del significato di quanto gli sposi chiedono di compiere con la celebrazione delle nozze.

⁹ AAS, 103 (2011), pp. 108-113.

4. FONDAMENTO TEOLOGICO-ANTROPOLOGICO DELLA NORMATIVA CANONICA

Ristabilito così il legame tra la normativa giuridica e l'azione pastorale, Benedetto XVI affronta l'altro rapporto, cioè quello tra la stessa normativa giuridica con i fondamenti teologico-antropologici che ne giustificano la stessa ragion d'essere. E qui veniamo al centro del tema di questa relazione, cioè la capacità di sposarsi, a cui il Papa dedica parole illuminanti in perfetta continuità con il magistero di Giovanni Paolo II.

Già nella seconda sua Allocuzione alla Rota Romana del 27 gennaio 2007,¹⁰ il Papa affronta direttamente questo tema quando afferma che *“la verità processuale presuppone la verità del matrimonio stesso”* che rischia di perdere rilevanza *“in un contesto culturale segnato da relativismo e dal positivismo giuridico, che considerano il matrimonio come una mera formalizzazione sociale dei legami affettivi”*, quasi *“una sovrastruttura legale che la volontà umana potrebbe manipolare a piacimento, privandola perfino della sua indole eterosessuale”*. E qui Benedetto XVI allarga il discorso alla problematica legata alla corretta interpretazione del Concilio Vaticano II che, a parere anche di alcuni all'interno della Chiesa, avrebbe portato *“a negare l'esistenza di un vincolo coniugale indissolubile, perché si tratterebbe di un ideale al quale non possono essere obbligati i cristiani normali”* in forza delle parole con cui i Padri Conciliari hanno descritto l'istituto matrimoniale come *intima communitas vitae et amoris*.¹¹ La conseguenza di questa falsa interpretazione (che è nel segno della *ermeneutica della discontinuità e della rottura*) è che *“il bene pastorale delle persone in situazione matrimoniale irregolare esigerebbe una sorta di regolarizzazione canonica, indipendentemente dalla validità o nullità del loro matrimonio, indipendentemente cioè dalla verità circa la loro condizione personale, riducendo il diritto a pura “formalizzazione delle pretese soggettive”*. Il Papa ribadisce, al contrario, secondo l'*ermeneutica del rinnovamento nella continuità*, che *“il Concilio descrive certamente il matrimonio come intima communitas vitae et amoris, ma tale comunità viene determinata, seguendo la tradizione della Chiesa, da un insieme di principi di diritto divino, che fissano il suo vero senso antropologico permanente”*. Il richiamo al diritto divino dal Papa ricavato dai sacri Testi, da cui scaturisce una corretta *antropologia giuridica del matrimonio*, ha come conseguenza l'obbligo degli sposi ad impegnarsi *“definitivamente proprio perché il matrimonio è tale nel disegno della creazione e della redenzione. E la giuridicità essenziale del matrimonio risiede proprio in questo legame, che per l'uomo e la donna rappresenta un'esigenza di giustizia e di amore a cui, per il loro bene e per quello di tutti, essi non si possono sottrarre senza contraddire ciò che Dio stesso ha fatto per loro”*. E, richiamandosi alla sua enciclica *Deus*

¹⁰ AAS, 99 (2007), pp. 86-91.

¹¹ Costituzione *Gaudium et Spes*, n. 48.

caritas est, in cui afferma che l'eros si realizza solo se diventa *agape*, cioè legame unico e definitivo, Benedetto XVI offre una splendida integrazione tra amore e giustizia quando afferma “Amore e diritto possono unirsi fino al punto da far sì che marito e moglie si debbano a vicenda l'amore che spontaneamente si vogliono: l'amore è in essi il frutto del loro libero volere il bene dell'altro e dei figli; il che, del resto, è anche esigenza dell'amore verso il proprio vero bene”. E qui il Papa porta come esempio delle possibili deviazioni da questa verità giuridica del matrimonio una considerazione della attenzione al matrimonio *in facto esse* secondo cui sarebbe la realizzazione delle aspirazioni soggettive delle parti come “relazione meramente fattuale” a determinare la consistenza giuridica del matrimonio canonico. Come dire che l'essenza del vincolo intrinseco all'atto del consenso rimarrebbe sospesa fino al verificarsi del successo della medesima relazione esistenziale tra i coniugi, così che il fallimento della medesima diventerebbe la prova della loro incapacità di sposarsi validamente. Al contrario, io penso che la dovuta attenzione al matrimonio *in facto esse*, ha senso corretto se serve a valutare più pienamente ed oggettivamente l'atto del consenso nel suo elemento di *capacitas assumendi* gli obblighi essenziali del matrimonio (can. 1095, n.3°). La realizzazione degli obblighi, infatti, può avere diverse cause e non può essere equiparata automaticamente alla capacità di assumerli. Altro discorso è la valutazione della capacità di realizzare gli obblighi come strumento di anamnesi esistenziale della vicenda coniugale in sede di perizia, purché essa non sia condotta secondo criteri deterministici riduttivi rispetto ad una corretta e piena visione antropologica che sta a fondamento della verità giuridica del matrimonio. Nella Allocuzione del 29 gennaio 2009¹² Benedetto XVI su questo stesso tema afferma che la capacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio “non viene misurata in relazione ad un determinato grado di realizzazione esistenziale o effettiva dell'unione mediante l'adempimento degli obblighi essenziali, ma in relazione all'efficace volere di ciascuno dei contraenti, che rende possibile ed operante tale realizzazione già al momento del patto nuziale”. Riaffermata la dottrina secondo cui è il consenso a produrre il matrimonio (can. 1057 § 1), il Papa conclude che la sua valida sussistenza “non dipende dal successivo comportamento degli sposi lungo la vita matrimoniale”. E ancora nella Allocuzione del 28 gennaio 2011¹³ il Papa, parlando dell'esclusione del *bonum coniugum*, mette in guardia contro il pericolo di “cercare dei motivi di nullità nei comportamenti che non riguardano la costituzione del vincolo coniugale bensì la sua realizzazione nella vita. Bisogna resistere alla tentazione di trasformare le semplici mancanze degli sposi nella loro esistenza coniugale in difetti di consenso”.

¹² AAS, 101 (2009), pp. 124-129.

¹³ AAS, 103 (2011), pp.108-113.

5. LA NORMALE CAPACITÀ DI SPOSARSI

Ma è soprattutto su un altro punto dell'apporto che Benedetto XVI con le sue Allocuzioni offre alla riflessione degli operatori del diritto matrimoniale che vorrei fermare la mia e la vostra attenzione. Mi riferisco al concetto di normalità della condizione umana in rapporto alla validità del consenso matrimoniale che è direttamente connesso con il diritto naturale al matrimonio come scaturisce dalla corretta visione antropologica richiamata dal Papa. Già ho citato le parole del Pontefice nella Allocuzione del 2007 in cui riprovava l'errata opinione di alcuni che ritengono il matrimonio canonico un ideale non alla portata dei *cristiani normali*. Ma è soprattutto nella Allocuzione del 29 gennaio 2009 che Benedetto XVI entra direttamente su questo tema commemorando, a distanza di 20 anni, le Allocuzioni del suo Predecessore Giovanni Paolo II del 1987 e 1988 che hanno segnato un importante punto di riferimento nella dottrina e giurisprudenza rotale. Benedetto XVI si domanda in quale misura quegli interventi abbiano avuto una adeguata recezione nei tribunali ecclesiastici (alludendo ovviamente alla loro valenza giuridica cogente) e non si nasconde "il dato di fatto di un problema che continua ad essere di grande attualità" in quanto rimane anche oggi viva l'esigenza di "preservare la comunità ecclesiale dallo scandalo di vedere in pratica distrutto il valore del matrimonio cristiano dal moltiplicarsi esagerato e quasi automatico delle dichiarazioni di nullità, in caso di fallimento del matrimonio, sotto il pretesto di una qualche immaturità o debolezza psichica del contraente".¹⁴

Benedetto XVI focalizza la sua attenzione su alcuni criteri di fondo da tener presenti "non solo per il vaglio delle perizie psichiatriche e psicologiche, ma anche per la stessa definizione giudiziale delle cause". I criteri ripresi da Benedetto XVI dall'Allocuzione del suo Predecessore in sostanza vertono tutti sulla necessità di precisare le qualità essenziali per la capacità di sposarsi come diritto naturale-divino di cui non può essere privato nessuna creatura umana. Così, ricorda l'attuale Pontefice, non va confusa la maturità canonica (che è appunto questa soglia minima che rende capace di contrarre validamente il matrimonio) con la maturità psichica (che sarebbe il punto di arrivo dello sviluppo umano, assai opportuno, ma non necessario per la validità del consenso). Ma ancor più importante è il richiamo del Papa al concetto di normalità che "ispirandosi alla visione integrale della persona umana, comprende anche moderate forme di difficoltà psicologica". Qui Benedetto XVI approfondisce il discorso collegando le norme del can. 1095 ad "alcuni principi fondamentali che devono illuminare gli operatori del diritto". Egli mette in guardia contro il "pessimismo antropologico" il quale "alla luce dell'odierna situazione

¹⁴ Giovanni PAOLO II, *Allocuzione del 5 febbraio 1987*, n. 9, in AAS, 79 (1987), pp. 1453-1459.

culturale, considera quasi impossibile sposarsi”. Il Papa afferma in modo chiaro che *“l’innata capacità umana al matrimonio è proprio il punto di partenza per aiutare le coppie a scoprire la realtà naturale del matrimonio e il rilievo che ha sul piano della salvezza”*. Pur dovendosi, infatti, ammettere che la libertà umana risulta *“ferita nelle sue proprie forze naturali ed inclinata al peccato”*,¹⁵ *“non per questo è inautentica e insufficiente a realizzare quell’atto di autodeterminazione dei contraenti che è il patto coniugale, che dà vita al matrimonio e alla famiglia fondata su esso”*.

Vorrei qui sottolineare un aspetto, spesso poco esplicito, ma essenziale concernente il rapporto tra il ribadito concetto di normalità riferito alla comune condizione della vita umana con la sacramentalità del matrimonio canonico. Intendo dire che, se è vero come ha ricordato il Papa, che la natura umana è debole e ferita, è ancor più vero che proprio per rimediare a questa condizione della carne (in senso paolino) che è venuto nel mondo il Salvatore, il quale, attraverso la grazia dei sacramenti (a cominciare dal battesimo fino, nel nostro caso, al matrimonio) conferisce agli sposi quello che manca alla loro debole intenzione di volersi bene in modo fedele, esclusivo, indissolubile e fecondo. Senza questa grazia, ordinariamente concessa attraverso il sacramento, certamente il matrimonio come Dio lo volle *“da principio”* non sarebbe realisticamente possibile, poiché, come rispose Gesù interrogato circa la concessione del divorzio da parte di Mosè,¹⁶ la *“durezza”* del cuore umano finirebbe per prevalere. Così si spiega il pessimismo antropologico, di cui ha parlato il Papa, in quanto, avendo la cultura prevalente eliminato Dio anche dal matrimonio, non riesce più a credere neppure nell’uomo e nella donna in quanto capaci di vero amore duraturo e fedele. Una cultura diffusa anche tra i cristiani che, dimenticando il valore salvifico della sacramentalità del patto coniugale, si affidano soltanto alla loro volontà di volersi bene (che nella fase dell’innamoramento si esprime come *eros* inebriante) per poi trovarsi perduti nelle inevitabili difficoltà della vita coniugale. Quando non si arrivi addirittura a scegliere di far precedere alle nozze una convivenza intesa come sperimentazione della capacità di stare insieme, in cui traspare (forse inconsapevolmente) una idea pelagiana della loro comunione di vita e l’incontro con Cristo nel sacramento non avrebbe più valore salvifico, ma si ridurrebbe a formale sanzione di una impresa umana già in sé riuscita. Il *“sano realismo”* della corretta antropologia cristiana, richiamato dal Pontefice, preserva da questa illusione che, nella pratica, ha breve durata per lasciar posto alla disillusione e al conseguente pessimismo in cui *“la realizzazione effettiva di una vera comunione di vita e di amore, idealizzata su un piano di benessere puramente umano, diventa essenzialmente dipendente soltanto da fattori accidentali, e non invece dall’esercizio della libertà umana sorretta dalla grazia”*.

¹⁵ *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 405.

¹⁶ Mt 7, 8.

Solo tenendo presenti questi concetti si può capire e condividere il criterio, già citato, che Giovanni Paolo II ha messo al centro della sua Allocuzione del 1987, secondo cui una vera incapacità “è ipotizzabile solo in presenza di una seria forma di anomalia che, comunque si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente le capacità di intendere e/o di volere”, poi ribadito dalla Istruzione *Dignitas connubii*. A questo proposito vorrei ancora sottolineare che la valenza giuridica cogente di questo pronunciamento del Legislatore si basa proprio sulla suddetta antropologia che dà significato al matrimonio. Se, infatti, il diritto al matrimonio è un diritto naturale-divino, cioè è sostanzialmente inerente alla natura umana fin dalla creazione, per dichiarare qualcuno privo di questo diritto in quanto incapace di disporne l’attuazione, è logico che la causa non può che essere grave e configurarsi come una anomalia, cioè un’eccezione. Giustamente Papa Giovanni Paolo II aggiungeva l’espressione “*comunque si voglia definire*” tale anomalia: con queste parole egli non voleva entrare nel campo delle scienze psichiatriche, ma rimaneva sul piano antropologico, da cui viene il criterio giuridico che il giudice deve mantenere nel valutare le perizie che possono dare (e di fatto danno) nomi diversi ai fenomeni psichici, ma che non possono essere automaticamente tradotti in campo giuridico. Per questo anche Benedetto XVI ribadisce autorevolmente che una vera incapacità “è sempre un’eccezione al principio naturale della capacità necessaria per comprendere, decidere e realizzare la donazione di se stessi dalla quale nasce il vincolo coniugale”.

6. L’ATTUALE CONTESTO CULTURALE

Tutte queste considerazioni devono essere tenute presenti per poter ben comprendere la connessione tra le norme giuridiche e le istanze pastorali che non possono essere vere ed autentiche se non sono fondate a loro volta sulla stessa visione antropologica e teologica che è a fondamento del diritto stesso. Ciò è ancor più necessario se si considera il contesto culturale prevalente nella nostra società che ha largamente aggredito il significato pieno ed oggettivo del matrimonio e che rischia di inquinare anche le menti dei cristiani (e persino di alcuni pastori ed operatori del diritto). Ed è paradossale che ciò possa avvenire quando alcuni più riflessivi ed onesti osservatori anche non credenti iniziano a denunciare il disastro che questa cultura relativistica e soggettiva sta provocando ed invocano un ritorno ai significati autentici della famiglia.

Vorrei qui citare, a modo di esempio, quanto scrive in un volume dal titolo già provocatorio¹⁷ Roberto Volpi, un autore nel campo della statistica (dunque proveniente da una scienza piuttosto empirica senza espliciti riferimenti

¹⁷ R. VOLPI, *Il sesso spuntato*, Torino, Lindau, 2012.

valoriali). L'autore, sulla base della elaborazione dei puri dati di fatto, sostiene la tesi secondo cui il cambiamento culturale in Occidente rispetto alla sessualità e alla famiglia ha portato all'indebolimento della sessualità e della sua funzione "di *assolvere qui e ora alla funzione per la quale la madre natura l'ha forgiata: assicurare almeno il rimpiazzo delle generazioni*".¹⁸ L'A. analizza storicamente l'inizio di tale indebolimento e ne illustra le conseguenze sempre in base ai dati in suo possesso. Limitandosi all'Europa, egli nota che in 40 anni (dagli anni '60-65 agli anni 2000-2005) il tasso di riproduzione (percentuale di figli per donna feconda) è passato da 2,6¹⁹ a 1,4, cioè al disotto della soglia di sopravvivenza (che è 2,1), con il conseguente rischio di estinzione di un popolo. Senza trascurare le altre possibili cause di tale indebolimento, il Volpi parla esplicitamente di un "*deprezzamento valoriale della riproduzione sessuale*" in quanto "*il sesso si è a tal punto sganciato, liberandosene, dalla riproduzione, non soltanto dalla necessità ma dalla stessa possibilità della riproduzione, del fare figli, che tra questi ultimi e il sesso si è scavato un abisso culturale mai tanto profondo. Il sesso non soltanto non implica più ma neppure richiama più alla mente la riproduzione e i bambini, se non, semmai, come rischio da evitare*". Ed è interessante che egli individui come primo passo di questa separazione nella "*liberazione dei rapporti sessuali tra adulti consenzienti dei due sessi da ogni vincolo etico-morale che ne ha consentito un non colpevolizzante soddisfacimento anche in mancanza di ogni proposito riproduttivo e nel pieno dispiegarsi, anzi, delle molteplici modalità che può oggi assumere la precauzione antifecondativa*".²⁰ Egli constata che "*oggi il vincolo istituzionale del matrimonio come pre-condizione dei rapporti sessuali è di fatto saltato, sostituito semmai da quello dell'amore, del sentimento amoroso tra due persone di sesso opposto, meglio se combinato allo stare insieme, alla condivisione della vita su una base sentimentale che non necessariamente implica l'essere sposati*".²¹ Secondo l'A. un contributo a questa mentalità è stato dato dalla medicina che ha esaltato il valore terapeutico del sesso libero ("*fare l'amore fa bene*"), salvo poi accorgersi dei rischi di tale liberalizzazione e spaventare con il pericolo del sesso infettivo e con il ricorso alla sua medicalizzazione (a beneficio delle società farmaceutiche). Conseguenza di questa falsa rivoluzione secondo l'A., non è solo il rischio di estinzione di un popolo, ma anche che di fatto è diminuito l'esercizio normale della sessualità. Egli vuole così smascherare il luogo comune secondo cui che la maggior libertà sessuale abbia comportato un aumento dei rapporti sessuali: "*non si può confondere la maggior libertà sessuale delle donne di oggi (rispetto alle donne degli anni '60) con la loro maggior quantità di rapporti sessuali*"²² in quanto una donna sposata ha mediamente più rapporti sessuali di una donna che non vive in una unione stabile, anche se questa è in teoria più libera.

¹⁸ *Ibid.* p. 11.¹⁹ *Ibid.* p. 19.²⁰ *Ibid.* p. 20.²¹ *Ibid.* p. 21.²² *Ibid.* p. 34.

Ma ancor più interessante è l'apporto di Volpi circa le conseguenze del divorzio introdotto ormai quasi ovunque come conquista del progresso moderno. Sempre sulla base dei riscontri statistici, egli dimostra che, per quanto riguarda l'Italia, è stato dall'introduzione della legge sul divorzio nel 1974 che inizia a perdere significato anche il significato del matrimonio. E ciò non tanto per l'ovvia ragione che molti matrimoni si sciolgono (fino ad una percentuale che si sta avvicinando ad 1 divorzio ogni 2 matrimoni), ma soprattutto per l'incidenza che la estrema possibilità di divorziare ha avuto sulla mentalità dei giovani che ancora devono sposarsi. Volpi parla di "*banalità del divorzio*" come forza dirompente in quanto toglie al matrimonio la sua forza specifica: infatti, se il matrimonio perde il suo potere di tener unita la coppia anche nei momenti difficili e, grazie alla ordinaria e banale possibilità di ciascun coniuge di chiedere separazione e divorzio, che senso ha ancora sposarsi? Meglio allora non sposarsi e convivere, invocando gli stessi diritti degli sposati, così in caso di crisi non si devono spendere soldi e fatiche per divorziare! E questa tendenza è dimostrata dal raddoppio in Italia delle coppie di fatto dal 2001 ai nostri giorni: da mezzo milione ad un milione circa. Devono far meditare le parole di questo A.: "*È il divorzio in sé che immette nella società una visione più debole del matrimonio e della famiglia che, a mano a mano che con gli anni si fanno sempre più numerosi i divorzi e sempre meno numerosi i matrimoni, finisce per porre una porzione crescente di persone di fronte all'interrogativo se non sia il caso, invece di sposarsi, nella eventualità che andassero male le cose, fosse da tutti i punti di vista più facile mettere una pietra sopra. Quale che sia, una soluzione alternativa al matrimonio comporta sempre un'assunzione di responsabilità minore di quella che comporta il matrimonio. Minore responsabilità verso il legame in sé e, a cascata, verso l'altro componente della coppia, verso i figli, se ci saranno, verso la famiglia nel suo insieme e nella sua concezione, verso la società*".²³

Ho fatto questa lunga citazione per ribadire la necessità da parte della Chiesa di non venir meno alla fermezza nel difendere (ormai da sola) il significato pieno ed oggettivo del matrimonio contro le tendenze pseudo-pastorali di un qualche cedimento al fine di favorire il bene delle persone e della società, dalla quale invece bisogna cogliere i segnali di allarme per le conseguenze negative del sovvertimento dei valori della famiglia naturale. Se, infatti, i tribunali ecclesiastici si adattassero a questo lassismo con finalità pseudo-pastorali, si verificherebbe la stessa conseguenza che il Volpi ha notato per il divorzio: se è tanto facile ottenere la dichiarazione di nullità del matrimonio, perché preoccuparsi tanto per una buona preparazione e, alla fine, perché sposarsi in Chiesa?

²³ *Ibid.* pp. 43-44.

7. UNA LATENTE RIVOLUZIONE ANTROPOLOGICA

A questo punto mi si permetta una citazione di Benedetto XVI al di fuori delle sue Allocuzioni alla Rota Romana, ma così recente e di illuminante pertinenza al tema trattato da meritare attenzione. Si tratta del Discorso che il S. Padre ha rivolto a noi membri della Curia Romana in occasione del S. Natale del 2012.²⁴ Ricordando con gioia l'incontro che il Papa ebbe nell'anno appena concluso con le famiglie di tutto il mondo a Milano, egli parla esplicitamente della *"capacità dell'uomo di legarsi oppure della sua mancanza di legami"* come una delle sfide della nostra società. La domanda è posta in questi termini: *"L'uomo diventa se stesso rimanendo autonomo e entrando in contatto con l'altro solo mediante relazioni che può interrompere in ogni momento?"*. E la sua risposta è chiara: *"Il rifiuto del legame umano, che si diffonde sempre più a causa di un'errata comprensione della libertà e dell'autorealizzazione, come anche a motivo della fuga davanti alla paziente sopportazione della sofferenza, significa che l'uomo rimane chiuso in se stesso e, in ultima analisi, conserva il proprio "io" per se stesso, non lo supera veramente"*; al contrario, aggiunge che *"solo nel dono di sé l'uomo raggiunge se stesso, e solo aprendosi all'altro, agli altri, ai figli, alla famiglia, solo lasciandosi plasmare nella sofferenza, egli scopre l'ampiezza dell'essere persona umana"*. Riferendosi poi alla questione della sessualità Benedetto XVI denuncia quella che chiama la *"nuova filosofia della sessualità"* che porta a negare il fondamento naturale oggettivo della differenziazione tra i generi maschile e femminile: *"Il sesso, secondo tale filosofia, non è più un dato originario della natura che l'uomo deve accettare e riempire personalmente di senso, bensì un ruolo sociale del quale si decide autonomamente, mentre finora era la società a decidervi"*. Il Papa mette in evidenza la gravità di questa *"rivoluzione antropologica"* in quanto con essa si intacca non solo la famiglia, ma la stessa persona umana: *"L'uomo contesta la propria natura. Egli è ormai solo spirito e volontà. La manipolazione della natura, che oggi deploriamo per quanto riguarda l'ambiente, diventa qui la scelta di fondo dell'uomo nei confronti di se stesso. Esiste ormai solo l'uomo in astratto, che poi sceglie per sé autonomamente qualcosa come natura"*. E conclude affermando che *"nella lotta per la famiglia è in gioco l'uomo stesso"*. Sono affermazioni forti e ripetute che il mondo tende ad ignorare o addirittura a contestare nella ebrezza della libertà assoluta che crede di aver conquistato come progresso dell'umanità. In realtà, sono parole di allarme che Benedetto XVI, mettendo in pratica quanto va predicando circa la carità nella verità, non cessa di proferire pagando il prezzo che ogni profeta ha sempre pagato in termini di persecuzione, che è palese dal mondo laicista, ma che, purtroppo, si insinua anche sordamente in quello ecclesiastico.

²⁴ L.E.V., 21 dicembre 2012.

Per salvaguardare dal pericolo che anche i tribunali ecclesiastici cedano a questa cultura negativa, Benedetto XVI nella Allocuzione del 26 gennaio 2008,²⁵ in ricorrenza del primo centenario del ristabilimento del Tribunale apostolico della Rota Romana, ha richiamato l'importanza del servizio di questo Tribunale nella amministrazione della giustizia nella Chiesa, servizio che dà alla giurisprudenza rotale *“una rilevanza giuridica che oltrepassa l'ambito immediato delle cause in cui vengono emesse”*. Infatti, in quanto Tribunale apostolico, la Rota Romana ha il compito di rendere uniforme e certa l'applicazione della legge creando, *“un clima di fiducia nell'operato dei tribunali”* ed evitando *“l'arbitrarietà dei criteri soggettivi”*. Per questo il Papa ribadisce che *“il valore della giurisprudenza rotale non è una questione fattuale d'ordine sociologico, ma è d'indole propriamente giuridica, in quanto si pone al servizio della giustizia sostanziale”*. E mette in guardia contro *“il rischio che si formino, sensim sine sensu, 'giurisprudenze locali' sempre più distanti dall'interpretazione comune delle leggi positive e persino della dottrina della Chiesa sul matrimonio”*. Su questo punto è di fondamentale importanza il compito del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica che deve vigilare sulla corretta amministrazione della giustizia nei tribunali della Chiesa (can.1445 § 3), anche se la mia esperienza proprio in questo Supremo Tribunale mi dice che è assai arduo contrastare una mentalità quando si è diffusa cercando di correggere i singoli tribunali!

Tra parentesi, proprio questo compito paradigmatico della Rota Romana rinforza il valore cogente, nel senso che ho esposto all'inizio del mio discorso, delle Allocuzioni che i Pontefici fanno proprio agli Uditori di questo Tribunale Apostolico: solo una fedele recezione da parte della Rota Romana delle indicazioni pontificie può assicurare quella corretta ed uniforme amministrazione della giustizia nella Chiesa che è a fondamento della sua missione.

Tornando sullo stesso tema, il Papa nell'ultima Allocuzione del 21 gennaio 2012²⁶ richiama al dovere di una corretta interpretazione delle leggi canoniche nel momento della loro applicazione, che non è legalismo, ma fedeltà alla volontà del Legislatore ispirata al vero bene della Chiesa. Benedetto XVI richiama al dovere che *“l'interpretazione della legge canonica deve avvenire nella Chiesa”* perché *“il sentire cum Ecclesia ha senso anche nella disciplina, a motivo dei fondamenti dottrinali che sono sempre presenti e operanti nelle norme legali della Chiesa”*.

8. PER UNA CORRETTA PREPARAZIONE AL MATRIMONIO

Da ultimo vorrei ritornare sull'intervento che Benedetto XVI ha fatto nella Allocuzione del 22 gennaio 2011 a proposito del legame tra i processi di nulli-

²⁵ AAS, 100 (2008), pp. 84-88.

²⁶ AAS, 104 (2012), pp. 103-107.

tà matrimoniale e preparazione al matrimonio in cui ritornano ancora alcuni temi importanti. Il Papa evidenzia la dimensione canonica che è intrinseca alla preparazione al matrimonio, il cui carattere prevalentemente pastorale da alcuni viene contrapposto agli adempimenti giuridici, quasi che questi avessero una valenza solamente formale. Ricordando che *“l’aspetto giuridico è intrinsecamente legato all’essenza del matrimonio”* e che *“non vi è che un solo matrimonio, il quale è costitutivamente vincolo giuridico reale tra l’uomo e la donna, un vincolo si cui poggia l’autentica dinamica coniugale di vita e di amore”*, il Pontefice mette in evidenza la finalità dell’interrogatorio (separato) degli sposi come momento di discernimento delle loro volontà di assumere ed adempiere gli impegni irrinunciabili per la validità del sacramento del matrimonio. E ne dà la ragione affermando che il diritto a sposarsi (*ius nubendi*) non è *“una pretesa soggettiva che debba essere soddisfatta dai pastori mediante un mero riconoscimento formale, indipendentemente dal contenuto effettivo dell’unione”* in quanto *“il diritto a contrarre matrimonio presuppone che si possa e si intenda celebrarlo davvero, dunque nella verità della sua essenza così come è insegnata dalla Chiesa”*. Di conseguenza, ribadisce il Papa, *“non si negherebbe lo ius connubii laddove fosse evidente che non sussistono le premesse per il suo esercizio”*. Ma l’importanza della preparazione al matrimonio affidata alla cura dei pastori, che comprende anche essenziali passaggi giuridici, è collegata indirettamente ai processi di nullità matrimoniale nel senso che una seria ed approfondita preparazione eviterebbe molti processi di nullità bloccando alla sorgente manifeste carenze di capacità e/o volontà di assumere tutto il significato del matrimonio canonico. E qui il Sommo Pontefice acutamente segnala la necessità di spezzare quello che chiama un *“circolo vizioso”* nella mentalità di alcuni: da una parte la tendenza ad *un’ammissione scontata al matrimonio, senza un’adeguata preparazione e un esame serio dei requisiti previsti per la sua celebrazione”* e, dall’altra, la medesima tendenza a *“una dichiarazione giudiziaria talvolta altrettanto facile, ma di segno inverso, in cui lo stesso matrimonio viene considerato nullo solamente in base alla constatazione del suo fallimento”*. Da qui l’ammonizione, ripresa dal discorso al Sinodo dei Vescovi sull’Eucaristia, alla *“massima cura pastorale nella formazione dei nubendi e nella previa verifica delle loro convinzioni circa gli impegni irrinunciabili per la validità del sacramento del matrimonio”* in quanto *“l’obiettivo immediato di tale preparazione è quello di promuovere la libera celebrazione di un vero matrimonio, la costituzione cioè di un vincolo di giustizia ed amore tra i coniugi”*.

Questo richiamo di Benedetto XVI diventa complementare con quello che fece Giovanni Paolo II nella sua Allocuzione del 1987, riferendosi al dopo processo di nullità. Il beato Pontefice affermava che *“l’azione del giudice nel tribunale ecclesiastico è realmente collegata, e deve sempre più collegarsi, col resto dell’intera attività pastorale della Chiesa, facendo sì che la negazione della dichiarazione di nullità diventi occasione per aprire altre vie di soluzione ai problemi degli*

sposi in difficoltà che ricorrono al ministero della Chiesa".²⁷ E qui entrano in gioco quei mezzi naturali e soprannaturali che sono a disposizione dei coniugi in crisi e che non possono essere trascurati per superare le difficoltà che da soli gli sposi non riescono a vincere. Anche in questo campo vale l'ermeneutica del "*rinnovamento nella continuità*" nel senso che è necessaria da una parte la ripresa della pratica di un'autentica e profonda spiritualità coniugale (tra cui il sacramento della confessione e la direzione spirituale) e, dall'altra, il ricorso all'aiuto psicologico che il progresso delle scienze umano ha reso possibile e che viene offerto nei Consultori familiari (purché di sicura ispirazione cristiana). Con queste avvertenze l'attività dei Tribunali ecclesiastici viene posta correttamente all'interno della missione generale della Chiesa prima e dopo le nozze così che appaia sempre meglio il volto autentico di una Chiesa Madre e Maestra che sa coniugare, senza separare, carità, verità e giustizia pur nella necessaria distinzione degli organismi istituzionali a servizio del popolo di Dio.

9. CONCLUSIONE

Come si vede da questa esposizione necessariamente sintetica del magistero di Benedetto XVI circa il diritto al matrimonio in relazione all'attività dei Tribunali ecclesiastici, appare evidente la preoccupazione del Pontefice in materia tanto delicata. Il Papa interviene a largo raggio con saggezza dottrinale e finalità pastorali tradotte in categorie giuridiche senza riduzioni e nella salvaguardia delle competenze diverse offrendo una visione armonica della missione della Chiesa ed esercitando pienamente il suo specifico ministero petrino anche in campo giuridico. L'auspicio, che diventa implorazione al Signore, è che tutti nella Chiesa, a cominciare dagli operatori del diritto fino ai sacerdoti impegnati sulla frontiera della cura pastorale, si lascino confermare nella fede da Colui che è proprio a questa missione è stato chiamato e che sta esercitando con saggezza e fermezza esemplari.

²⁷ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione agli Uditori della Rota Romana*, n. 9 in AAS, 79 (1987), pp. 1453-1459.

RASSEGNA DI BIBLIOGRAFIA

Note bibliografiche